

Proposta di modifica al Nuovo Testo del DDL n. 447, 1611, 2492

NT

La Commissione

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere i) ed m), della Costituzione, stabilisce i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, individuando gli specifici compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL) nonché le relative modalità di svolgimento;

b) uniforma il trattamento dei resti mortali, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e a fini di tutela igienico-sanitaria;

c) armonizza le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;

d) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;

e) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione.

3. I servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni in materia di predisposizione e gestione del sistema locale dei servizi sociali. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, della ASL territorialmente competente e, per i compiti di polizia mortuaria, del personale comunale espressamente incaricato. I cimiteri, anche in considerazione della loro appartenenza alla memoria storica della collettività di riferimento, sono inclusi nella nozione di servizio pubblico essenziale e sono assoggettati al regime dei beni demaniali.

4. Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri è ricompreso l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, la concessione di spazi per sepolture nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora sia stato stabilito un periodo di inumazione ordinaria inferiore, il predetto termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per «dolenti» si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, al circuito sanitario e a quello giudiziario, prendono vista della salma o del cadavere;

e) per attività di «polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

f) per «attività funebri» si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, di decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

5) ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre, il solo trasporto di salma o di cadavere;

g) per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola o associata, che provvede, direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre:

1.1) quando il defunto e la famiglia di appartenenza sia indigente o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari fino al sesto grado e non vi siano altri soggetti disponibili a provvedere e sia necessario eseguire il trasporto e la sepoltura ovvero la semplice fornitura della bara da inumazione ovvero la cremazione. Per «disinteresse» si intende unicamente la condizione della persona defunta per la quale non vi siano, o non siano noti, coniuge o familiari, e al cui trasporto non provvedano terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre l'eventuale differimento del predetto termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere al prelievo e al trasporto di una salma o di un cadavere in deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario, avvalendosi del Servizio sanitario regionale;

2) del Servizio sanitario regionale per le operazioni concernenti il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, nonché per le attività di medicina necroscopica. Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento;

h) per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa, incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque all'espletamento delle attività funebri di cui alla lettera f);

i) per «attività cerimoniale funebri» si intendono le attività finalizzate a manifestazioni di cordoglio e di commemorazione del defunto svolte in ambito civile e religioso, ivi compresi l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi cerimoniali predisposti per lo svolgimento dei riti del commiato. Sono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende una struttura, collocata fuori dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dai cimiteri, e deputata alla custodia, anche al fine del compimento del periodo di osservazione, e alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) per «sala del commiato» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso;

l) per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso o di deposizione ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture cimiteriali, svolto dal personale alle dipendenze delle ASL o delle strutture cimiteriali;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei, che può essere svolto da chiunque sia in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto;

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

m) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di «tanatocosmesi», intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI

Art. 3.

(Attività funebri)

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo principi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari.

2. L'esercizio delle attività funebri è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, come disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6.

3. Gli agenti funebri esercitano attività di rappresentanza in nome e per conto delle imprese funebri, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

4. I comuni, singoli o associati, possono costituire imprese funebri, nei casi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali.

Art. 4.

(Impresa funebre)

1. Le imprese funebri, per l'esercizio delle attività funebri, devono essere in possesso delle seguenti dotazioni umane e strumentali:

a) sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) titolo ad esercitare la vendita di beni in sede fissa, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) disponibilità di una o più auto funebri per il trasporto funebre, con annessa rimessa;

d) previsione della figura del direttore tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i familiari committenti, che sia presente per almeno venticinque ore alla settimana presso ogni sede operativa o punto vendita o comunque presso ogni locale di contatto con il pubblico;

e) disponibilità di un numero di dipendenti, con funzioni di necroforo, non inferiore alle unità a tempo pieno necessarie in relazione all'entità numerica media annua di funerali, secondo quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge, valutata e verificata a consuntivo da ciascun comune, con una tolleranza non superiore al 20 per cento. Le imprese possono dotarsi di ulteriore personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, per l'esercizio dell'attività l'impresa funebre deve disporre almeno di un auto funebre, un direttore tecnico e tre necrofori. La prestazione dei servizi funebri deve

essere corredata dell'attestazione relativa alle risorse umane impiegate e alla conformità del loro impiego alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa funebre è comunicato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, corredata delle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dell'impresa e del relativo personale nonché dell'indicazione degli eventuali contratti stipulati con centri di servizio funebre o agenzie monomandatari di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7. La SCIA e la relativa documentazione entro trenta giorni dalla ricezione sono trasmessi dal comune all'ASL competente territorialmente per le verifiche igienico-sanitarie di competenza, da effettuare entro i successivi trenta giorni. Il comune e l'ASL territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali ed umane e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria.

4. Al fine di assicurare la piena e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, l'impresa funebre può avvalersi dei centri di servizi funebri, di cui all'articolo 6, attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore ad un anno. Tali contratti devono essere posti in visione ai committenti che ne facciano richiesta in sede di formazione del preventivo per la fornitura di un servizio funebre, nonché trasmessi alle amministrazioni pubbliche in allegato alla SCIA, ai sensi del comma 3, e comunque a seguito di richiesta da parte degli organi di vigilanza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni ostative di cui al comma 5 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale dell'impresa, anche di nuova assunzione.

7. Ogni impresa funebre stabilisce autonomamente i corrispettivi per le prestazioni inerenti le forniture e i servizi erogati.

8. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi ricompresi tra le attività necroscopiche, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g).

9. Le imprese funebri sono tenute a dotarsi della certificazione UNI EN 15017:2006, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento.

Art. 5.

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolga attività funebri deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi, e dei relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute,

sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore funebre.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono altresì disciplinati i tempi e le modalità della formazione professionale continua del personale di cui al medesimo comma, con preferenza per sistemi di formazione a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della effettiva partecipazione dei soggetti destinatari.

3. In via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre possono attivare corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, da svolgere anche con sistemi di formazione a distanza. L'abilitazione transitoria di cui al presente comma è valida per i tre anni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Il personale che svolga attività funebri, in possesso di titoli abilitanti rilasciati in altri Stati membri dell'Unione europea, può esercitare la propria attività nel territorio nazionale a condizione che i programmi di formazione e le relative procedure abilitanti siano equipollenti a quelli previsti con il decreto di cui al comma 1 ovvero siano corrispondentemente integrati mediante appositi corsi di formazione. I criteri di valutazione dell'equipollenza e le caratteristiche dei corsi integrativi sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1.

5. La durata minima dei corsi per l'abilitazione transitoria di cui al comma 3, qualora attivati da imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2006, è ridotta a trenta ore per il personale dipendente dalle predette imprese.

Art. 6.

(Centri di servizio funebre)

1. I centri di servizio funebre operano a supporto delle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza. I centri di servizio funebre devono disporre delle dotazioni umane e strumentali minime di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. E' consentito alle imprese funebri di svolgere anche attività di centro di servizio funebre, a condizione che ciò sia espressamente previsto nel proprio oggetto sociale.

3. I centri di servizio funebre sono tenuti a dotarsi delle certificazioni ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2006, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i rapporti contrattuali tra i centri di servizio funebre e le imprese funebri non costituiscono servizi propri di pompe funebri.

Art. 7.

(Mandato)

1. Le imprese funebri effettuano le loro prestazioni a seguito del conferimento di un mandato scritto. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, dell'impresa cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o private.

2. Per l'organizzazione di un funerale l'impresa funebre può avvalersi di un'agenzia funebre monomandataria, previa stipula di un contratto scritto di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agenzia funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa disposizione dall'impresa commissionaria, per la trattazione degli affari.

3. I centri di servizio funebre e le imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio funebre non possono avvalersi delle agenzie funebri ai sensi del comma 2. In ogni caso, i contratti di cui al medesimo comma 2 non possono essere stipulati per più di un mandato.

4. Il mandato conferito all'agente funebre ai sensi dei commi precedenti deve recare, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.

5. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «impresa funebre». I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro

rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.

6. Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con centri di servizio funebre e con impresa funebre esercente anche attività di centro di servizio funebre.

Art. 8.

(Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto eseguito a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro di servizi funebre dal luogo in cui è avvenuto il periodo di osservazione al cimitero o al crematorio di destinazione ovvero ad altro Stato, nel caso di trasporto verso l'estero.

3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta.

4. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, qualora il decesso sia avvenuto in un'abitazione ritenuta inadatta dal medico dell'ASL intervenuto per la constatazione del decesso, e in difetto di scelta da parte dei familiari o conviventi del defunto, il medico dispone che la salma sia trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario da soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre.

5. Il medico intervenuto per la constatazione del decesso, qualora non sussistano pericoli per l'igiene pubblica e sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, certifica preventivamente la possibilità del trasferimento della salma presso altro comune, nell'eventualità che i familiari o loro delegati ne facciano richiesta. La suddetta certificazione è comunicata dall'impresa funebre, anche per telefax o con modalità telematica:

- a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune ove è destinata la salma;
- b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
- c) al responsabile della struttura ricevente.

6. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per telefax o con modalità telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 5. Qualora la constatazione di morte non sia stata effettuata presso il comune in cui è avvenuto il decesso, il comune di destinazione della salma avvisa il medico necroscopo per l'effettuazione del relativo accertamento, da inviare, anche per telefax o con modalità telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

7. Nei casi in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente ad ipotesi di reato, l'autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute autorizzano il trasporto della salma o del cadavere all'obitorio.

8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di 48 ore di cui al medesimo comma nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Al fine di consentire lo svolgimento delle onoranze funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro 24 ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

9. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'accertamento della morte, ove non sia stato eseguito prima del trasferimento, è effettuato nel luogo in cui la salma è stata trasportata.

10. Gli addetti al trasporto di salma o di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico servizio. L'addetto al trasporto verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla distanza da percorrere, sia stato confezionato nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i trasporti verso l'estero la verifica è effettuata dalla competente ASL del luogo dove avviene la partenza.

11. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi la denominazione dell'impresa funebre e il numero di autorizzazione all'esercizio delle attività funebri. L'addetto al trasporto redige altresì il verbale di verifica, recante le

medesime informazioni del sigillo, in tre copie, una delle quali accompagna il feretro a destinazione, una è trasmessa al comune di decesso, una è conservata dal medesimo addetto al trasporto.

12. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, si procede al trasporto funebre obbligatorio, consistente nella raccolta della salma sulla pubblica via, ovvero da luogo privato o pubblico, e nel suo trasferimento all'obitorio, con costi a carico del comune nel cui territorio è raccolta la salma. Quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano in stato di indigenza, o in caso di disinteresse dei familiari, il comune provvede al trasporto del cadavere direttamente, ovvero attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o tramite affidamento a un'impresa funebre, nei modi consentiti dalla legge. Il comune, mantenendone la titolarità, può altresì affidare il servizio, mediante specifica convenzione, a rotazione alle imprese funebri operanti sul proprio territorio.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasporto dei cadaveri, di cui al capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9.

(Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e di sale del commiato, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.

2. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che presenti apposita richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:

- a) locale di osservazione o sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale di preparazione delle salme;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera;
- h) deposito materiale.

3. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), sono gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre.

4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare nuove case funerarie all'interno dei cimiteri. Resta salva la localizzazione delle case funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di defunti, già esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla predetta data.

Art. 10.

(Cremazione e dispersione delle ceneri)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire parità di trattamento ai cittadini italiani in materia di cremazione, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.

2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, del nulla osta della autorità giudiziaria competente, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. In caso di cadavere derivante da esumazioni o estumulazioni straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trova il cimitero.

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, o da soggetto diverso avente titolo, con una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto risultante da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella della disposizione testamentaria;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale e indipendentemente dall'eventuale contrarietà dei familiari, ad associazioni che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Per le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la predetta certificazione è valida sull'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta e avente data certa da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o della persona, anche dello stesso sesso, con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni ovvero, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette;

e) in difetto di coniuge, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera c), la dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa, anche quando tale attribuzione non risulti indicata nel relativo decreto di nomina.

4. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune di destinazione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. In tali casi, qualora non sia escluso il sospetto che la morte sia conseguente a reato, il richiedente la cremazione è tenuto a presentare la documentazione attestante l'assenza di elementi cautelativamente ostativi, ai sensi del comma 2.

5. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle stesse sono consentiti unicamente nel rispetto della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui al comma 3, e previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del comune competente.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione può avvenire esclusivamente con il conferimento dell'interno contenuto dell'urna:

a) nel cinerario comune;

b) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

c) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari;

d) in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri spazi aperti, purché non interferisca con attività umane.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto avente titolo ai sensi del presente articolo o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. La dispersione è effettuata entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5; il soggetto che la esegue, nei successivi trenta giorni, trasmette la relativa attestazione all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

8. Qualora il defunto abbia espresso la volontà alla dispersione delle sue ceneri, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione è consentito il prelievo, da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri di dimensione non superiore a 20 centimetri cubici e comunque per un prelievo di dimensione complessiva non superiore a 100 centimetri cubici. Le porzioni di ceneri prelevate sono inserite, a cura dell'addetto che provvede alla consegna dell'urna, in contenitori infrangibili e adeguatamente sigillati in modo da prevenire lo spargimento del contenuto. Ai predetti contenitori si applicano le medesime disposizioni di cui al presente articolo.

9. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e la loro destinazione, alternativamente, alla tumulazione, all'inumazione o all'affidamento ai familiari, nel rispetto della volontà espressa del defunto con le modalità di cui al comma 3.

10. La tumulazione e l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate con materiali e modalità diversi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto, con le modalità di cui al comma 3. In caso di rifiuto da parte dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario medesimo non intenda più conservare l'urna cineraria, l'urna è sepolta in cimitero o le ceneri sono disperse secondo le modalità di cui al presente articolo.

12. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione dopo che siano decorsi almeno dieci anni dall'inumazione e venti anni dalla tumulazione, quale sia lo stato di trasformazione, previo assenso dei soggetti legittimati ai sensi del comma 3. Qualora i predetti soggetti non provvedano ad esprimere l'assenso al gestore del cimitero, la cremazione può essere comunque eseguita previa pubblicazione nell'albo pretorio del comune, per un periodo di novanta giorni, di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da parte del comune.

13. Per la realizzazione di nuovi crematori si applicano le disposizioni in materia di piani regolatori cimiteriali di cui all'articolo 16.

14. Per l'affidamento in gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. I crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, sono mantenuti in esercizio con le medesime modalità previste alla predetta data e il loro esercizio è equiparato ad affidamento di servizio pubblico locale.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori, con specifico riferimento ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la tracciabilità delle cremazioni.

16. Nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta dell'interessato, un carattere alfanumerico idoneo a identificare il soggetto che intenda indicare la sua volontà di procedere alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a un familiare con corrispettiva indicazione dell'accettazione da parte di quest'ultimo, al prelievo di organi a fini di trapianto terapeutico o ad altre destinazioni future del corpo. La richiesta è sempre modificabile o revocabile, è presentata al comune di residenza e ha ad oggetto unicamente l'indicazione della volontà del richiedente, con esclusione di ogni indicazione sulla motivazione, al solo fine di far risultare tale volontà all'atto del rilascio di una delle autorizzazioni previste dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, e dal presente articolo.

Art. 11.

(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono consentiti qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo e possono essere eseguiti da operatori abilitati solo successivamente all'accertamento di morte e al prescritto periodo di osservazione. Qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo, sono consentiti i trattamenti di tanatocosmesi, come definita al medesimo articolo 2, comma 1, lettera m).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per la pratica della tanatoprassi, valevoli su tutto il territorio nazionale, in base ai seguenti criteri:

- a) individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi;
- b) indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti di tanatoprassi;
- c) definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi, anche in riferimento alla loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura e prevedendo le garanzie atte ad assicurare che le suddette metodiche e sostanze non pregiudichino la salute dell'operatore.

Art. 12.

(Tutela del dolente. Divieto di pubblicità e di procacciamento)

1. Al fine di garantire la libertà dei familiari del defunto nella scelta dell'impresa funebre di cui avvalersi:

- a) è vietata l'esposizione di materiali pubblicitari di singole imprese funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, e nei cimiteri;
- b) è vietato il procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nei cimiteri.

Art. 13.

(Obblighi di trasparenza)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, dei corrispettivi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;
- b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica delle prestazioni minime di beni e di servizi da prevedere in preventivo e fatturazione;
- c) l'obbligo, per ogni singola impresa o agenzia funebre, di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;
- d) schemi uniformi, validi per l'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 14.

(Attività collaterali, aggiuntive e integrative delle attività funebri)

1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino prestazioni di servizio o cessioni di beni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capo, devono disporre dei titoli per l'esercizio delle attività relative alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

2. Le attività funebri non rientrano tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. La validità delle autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla scadenza del termine previsto dall'articolo 24, comma 1, della presente legge.

Art. 15.

(Vigilanza e sanzioni)

1. I comuni e le ASL, secondo le rispettive attribuzioni, verificano l'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, avvalendosi di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre, che provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e all'irrogazione delle relative

sanzioni. A fini di maggiore efficienza ed economicità, più ASL di una stessa regione possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo.

2. Agli oneri derivanti dall'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 si provvede avvalendosi delle risorse proprie dei comuni e delle ASL disponibili a legislazione vigente, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT.

3. Le imprese funebri e gli altri soggetti esercenti le attività funerarie inviano mensilmente le somme percepite a titolo di contributo ai sensi del comma 2 alla ASL competente per territorio.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro,

5. La falsa attestazione dei requisiti di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

6. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 12 da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre e di agente funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

7. La violazione delle disposizioni richiamate ai commi 5 e 6 comporta altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile dell'infrazione, elevati a dodici mesi nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.

CAPO III

DISCIPLINA CIMITERIALE

Art. 16.

(Piani regolatori cimiteriali)

1. Le città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti mediante i necessari adeguamenti del rispettivo piano regolatore cimiteriale locale (PRCL).

2. Il PRCT reca le previsioni necessarie al fine di disciplinare:

a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento, tenuto conto delle diverse modalità di sepoltura in relazione alla domanda;

b) soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri «a rotazione» piuttosto che «ad accumulo», favorendo la tumulazione aerata e la cremazione;

c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL. Tale standard può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane, garantendo in ogni caso una distanza non superiore a 30 chilometri in linea d'aria tra un crematorio e un altro;

d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali. La funzione di vigilanza e controllo può essere delegata alla ASL di riferimento, che la esercita secondo quanto previsto dall'articolo 15.

e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali d'affezione, di cui all'articolo 17.

3. I PRCT sono adottati, nel rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale, sulla base dei dati statistici relativi all'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando la opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe abbandonate ovvero mediante nuove costruzioni con loculi areati;

e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza dei visitatori.

4. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto previsto dal comma 2, lettera d), del presente articolo.

5. Il PRCT ha durata minima di venti anni e massima di quaranta anni, ed è oggetto di revisione ogni dieci anni. Il termine per la revisione può essere ridotto qualora il soggetto preposto alla vigilanza ai sensi del comma 2, lettera d), rilevi scostamenti capaci di influire negativamente sulle condizioni di erogazione del servizio.

6. Le città metropolitane e gli enti di area vasta svolgono altresì le seguenti funzioni:

a) definizione della carta della qualità dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza;

b) contrattazione e stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore;

c) accertamento della sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati, nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile e da eventuali clausole contenute in atti privati opportunamente depositati;

d) gestione delle modalità di subentro nella concessione di sepolture private;

e) rilascio delle specifiche autorizzazioni in occasione di ogni operazione nei sepolcri privati;

f) determinazione degli oneri e dei diritti da applicare per la realizzazione e l'uso dei sepolcri privati;

g) promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.

7. Le città metropolitane e gli enti di area vasta possono delegare le funzioni di cui al comma 6, lettere d) ed e), ai comuni territorialmente competenti.

8. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cimiteri,» è soppressa;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«I progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri e di crematori, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica dei requisiti tecnico-costruttivi e sanitari definiti dalla normativa vigente e dalle eventuali disposizioni adottate in materia dalla città metropolitana o dall'ente di area vasta competente. I progetti di cui al periodo precedente prevedono comunque che nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Le estumulazioni si considerano ordinarie decorsi venti anni dalla prima tumulazione stagna o decorsi dieci anni da quella areata».

9. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, si provvede ad apportare al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le modifiche necessarie per stabilire i requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati.

10. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 2, lettera d), si provvede a valere sulle risorse proprie dei comuni competenti in relazione all'area di riferimento, nonché mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 e del contributo fisso di cui al medesimo articolo 15, comma 2.

Art. 17.

(Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. In ogni caso, in deroga all'articolo 824, secondo comma, del codice civile, non sono soggetti al regime del demanio pubblico.

2. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati secondo le previsioni del PRCT di cui all'articolo 16, previo parere dell'ASL competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Il proprietario può procedere alla cremazione delle spoglie animali nei centri abilitati, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla presente legge.

5. Ai cimiteri per animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come integrate ai sensi della presente legge, e del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione di specifici provvedimenti regionali in materia.

Art. 18.

(Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali)

1. I servizi cimiteriali sono servizi locali di interesse economico generale, disciplinati dalla presente legge e, in quanto compatibile, dalla legislazione in materia di servizi pubblici essenziali. L'organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali è di competenza dei comuni, singoli o associati. 2. Entro un anno dalla adozione del PRCT di cui all'articolo 16 e della carta della qualità dei servizi di cui al medesimo articolo 16, comma 6, lettera a), i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:

- a) affidamento del servizio previa procedura ad evidenza pubblica ad impresa cimiteriale pubblica o privata;
- b) affidamento del servizio a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica;
- c) affidamento *in house providing* a società cimiteriale pubblica o ad azienda speciale.

3. La durata degli affidamenti disposti ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), è stabilita dal comune in funzione delle prestazioni richieste, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e comunque non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti.

4. Entro un anno dal termine di scadenza dell'affidamento, di cui al comma 3, il comune attiva le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali ai sensi del comma 2.

5. I soggetti che intendono partecipare alle procedure per l'affidamento in gestione dei servizi cimiteriali devono comprovare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria tramite la sottoscrizione di apposita garanzia in favore dell'ente competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. I medesimi soggetti devono altresì presentare il piano industriale relativo all'intera durata prevista per l'affidamento, espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.

6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione dei servizi cimiteriali utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 5 e assume la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali, con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al soggetto affidatario o ad esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche.

7. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri nello stesso ambito territoriale, nonché con l'esercizio dell'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, salvo che siano attivate le procedure di separazione societaria ai sensi dell'articolo 8, commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.

Art. 19.

(Servizio di illuminazione votiva)

1. Per illuminazione elettrica votiva si intende l'erogazione del servizio di illuminazione delle tombe e delle altre sepolture, comprensivo delle attività di fatturazione, riscossione, recupero crediti e rendicontazione, nonché di attività di allaccio e distacco, di relazioni con l'utenza di natura commerciale e di assistenza, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti ovvero la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31 dicembre 2017, l'ISTAT aggiorna i codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, rilasciando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.

2. Il servizio di illuminazione votiva è di competenza dei comuni, anche per le strutture costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I comuni possono affidare il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:

a) affidamento mediante concessione;

b) affidamento, congiunto alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione o sostituzione, attraverso finanza di progetto;

c) affidamento con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito dall'amministrazione in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la modalità *in house providing* a società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia praticabile, i comuni possono gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio full recovery costs.

4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Entro la data di cessazione del contratto di concessione, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.

5. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.

6. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Art. 20.

(Segnalazioni all'Agenzia delle entrate e rilevazioni statistiche)

1. I soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono annualmente, in modalità telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. Analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri, con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. L'ISTAT attiva all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni comune, il numero annuo di:

a) autorizzazioni concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali;

b) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione stagna o aerata di feretri;

c) autorizzazioni all'affidamento di urne cinerarie agli aventi diritto;

d) autorizzazioni alla dispersione di ceneri dentro e fuori del cimitero;

e) concessioni cimiteriali all'utenza sorte nell'anno, distinte per tipologia e durata;

f) autorizzazioni per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri;

g) impianti di cremazione operanti, nonché numero delle cremazioni effettuate, distinte per tipologie, con facoltà di predisporre elaborazioni sull'andamento, se del caso anche utilizzando dati rilevati da altri soggetti prima dell'inizio della rilevazione prevista dal presente comma, al solo fine di costruire serie storiche sull'accesso alla cremazione.

4. I dati di cui al comma 3, raccolti ed elaborati per regione e per comune, sono diffusi con periodicità annuale, anche al fine di consentire le valutazioni su possibili programmazioni di nuovi impianti di cremazione o cimiteri in ogni città metropolitana o ente di area vasta.

CAPO IV

PREVIDENZA FUNERARIA E MISURE FISCALI

Art. 21.

(Previdenza funeraria e cimiteriale)

1. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti, sia in ambito funebre che in ambito cimiteriale, è consentito avvalersi di strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice e:

- a) in vita, dalla persona beneficiaria;
- b) da parte di un familiare del defunto;
- c) dal componente di un nucleo di stabile convivenza, costituito da almeno due anni, di cui sia parte il defunto.

2. Per previdenza funebre si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della fornitura di servizi e beni in occasione di un funerale, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

3. Per previdenza cimiteriale si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della sepoltura di un defunto e del suo mantenimento nel tempo, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

4. La verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funebre e nella previdenza cimiteriale siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati è di competenza della società assicuratrice, che provvede altresì al pagamento direttamente al soggetto esecutore delle prestazioni e dei servizi previsti dai relativi contratti di assicurazione,

Art. 22.

(Misure fiscali)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;

b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.

4. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

(Adeguamento delle normative regionali e regolamento di attuazione)

1. Con appositi regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sono adottate, rispettivamente, le disposizioni attuative della presente legge per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio nazionale, e le disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

- a) previsione della denuncia di morte ed accertamento dei decessi;
- b) accertamento e certificazione della morte;
- c) individuazione di locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
- d) definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;
- e) definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;
- f) previsione di disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;
- g) previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri;
- h) individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

4. Tutti gli atti, i provvedimenti, le comunicazioni e le pubblicazioni previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui al comma 1, per quanto possibile, sono formati, trasmessi ed archiviati nell'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 24.
(Norme transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie rilasciate in applicazione di disposizioni regionali delle quali si rende necessaria la modifica o l'abrogazione ai sensi dell'articolo 23, possono continuare ad esercitare le medesime attività fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 23, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In virtù della loro eccezionale valenza storico-sociale, ai Cimiteri appartenenti a confraternite e associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle rispettive federazioni regionali a cui aderiscono almeno trenta organismi di volontariato possessori di cimiteri, non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i feretri da utilizzare per i funerali devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 11519 «cofani funebri - casse di legno - cofani non conformi senza prove (CSP) - metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego», ovvero dalla norma UNI 11520 «cofani funebri - casse di legno - terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura». Al fine di consentire l'utilizzo delle giacenze, fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'utilizzo per i funerali di feretri conformi alle previsioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TABELLA 1

(Articoli 4, comma 1, lettera e), e 6, comma 1)

Funerali/anno	Mezzi funebri	Necrofori	Direttore tecnico
da 301 a 1.000	3	6	1
oltre 1.000	4	12	1